



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 122

Stazza netta delle navi

Le merci estere destinate all'estero possono uscire dal territorio doganale dello Stato per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto in materia di imbarco di generi per provvista di bordo. La precedente disposizione si applica anche per le merci in uscita dai depositi franchi di cui all'articolo 164.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	III — Movimento delle merci da e per l'estero
Capo	II — Uscita delle merci dal territorio doganale
Sezione	Prima — Uscita per via di terra e per i laghi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-122-stazza-netta-delle-navi/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it